

AMBITO DI APPLICAZIONE - GLI IMPIANTI TERMICI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMA REGIONALE

In Lombardia le seguenti tipologie di apparecchi rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sugli impianti termici, e sono quindi soggetti agli obblighi previsti in tema di corretta installazione e manutenzione :

- caldaie alimentati a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi);
- impianti alimentati da biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, bricchette);
- pompe di calore utilizzate per la climatizzazione estiva e/o invernale con potenza complessiva superiore a 12 kW;
- gruppi frigoriferi con potenza superiore a 12 kW;
- scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- cogeneratori e trigeneratori;
- scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
- stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante (solo nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia superiore a 5 kW);

Sono esclusi dagli obblighi:

- radiatori individuali, cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
- scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti inseriti in cicli di processo che producono calore destinato alla climatizzazione dei locali in parte non preponderante.

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall'impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento).

La normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un controllo di efficienza energetica con cadenza differente a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore. Si tratta di una manutenzione al termine della quale viene redatta la dichiarazione di avvenuta manutenzione (cioè il rapporto tecnico di controllo rilasciato dal manutentore e da quest'ultimo inserito nel catasto CURIT) che prevede la corresponsione di un contributo per l'Ente competente e per la Regione.

| Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza generatore (kW) | Cadenza controlli (anni) |
|---|--|-------------------------|---|
| Impianti con generatori di calore a fiamma | Generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido | $5 < P_T < 116,3$ | 1 |
| | | $P_T \geq 116,4$ | 1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento |
| | Generatori alimentati a gas, metano o GPL | $5 < P_T < 35$ | 2 |
| | | $35 \leq P_T < 350$ | 1 |
| | | $P_T \geq 350$ | 1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | $12 < P_a < 100$ | 4 |
| | | $P_a \geq 100$ | 2 |
| | Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | $P_a \geq 12$ | 4 |
| | Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica | $P_a \geq 12$ | 2 |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | $P_a > 5$ | 4 |
| Impianti cogenerativi | Microcogenerazione | $P_{el} < 50$ | 4 |
| | Unità cogenerative | $P_{el} \geq 50$ | 2 |

Le operazioni di manutenzione e di controllo di efficienza energetica degli impianti termici possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37.

Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.

Inoltre l'impresa che effettua le operazioni di manutenzione e controllo deve essere iscritta al CURIT, condizione necessaria per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.

IL RAPPORTO DI CONTROLLO RILASCIATO A SEGUITO DI UN CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Al termine delle attività di controllo, il tecnico incaricato rilascia un Rapporto di Controllo per ogni generatore.

I modelli dei Rapporti di Controllo sono differenti a seconda della tipologia di generatore.

Il decreto 11 giugno 2014 n° 5027 ne ha previsti 5:

- Tipo 1A - Gruppi Termici;
- Tipo 1B - Apparecchi a biomassa;
- Tipo 2 - Gruppi Frigo;
- Tipo 3 - Scambiatori;
- Tipo 4 - Cogeneratori.

Il Rapporto di Controllo, compilato dal manutentore, è allegato al Libretto di Impianto e rilasciato al responsabile di impianto.

Il manutentore deve conservare una copia del Rapporto per un periodo di almeno 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti.

La trasmissione del Rapporto di controllo in forma cartacea all'Autorità competente non è più necessaria, ma viene effettuata solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali che le competono.

Nel caso di impianti esistenti all'atto della prima manutenzione utile il tecnico, anche se è incaricato della manutenzione di una sola parte dell'impianto, compila il nuovo Libretto di Impianto relativamente a tutti i componenti che lo costituiscono, al fine di descrivere in maniera completa l'impianto in oggetto. Il Rapporto di Controllo, che compila, è invece relativo al solo generatore sottoposto a manutenzione. Per i Rapporti di Controllo relativi agli altri componenti dell'impianto, la registrazione a Catasto sarà cura dei tecnici successivamente incaricati della manutenzione.

I CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE A FAVORE DELLE AUTORITÀ LOCALI E DI REGIONE LOMBARDIA

Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico è tenuto a versare un contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente.

Il contributo per impianti centralizzati a servizio di più unità immobiliari è versato dal terzo responsabile o dall'amministratore di condominio, ove presenti, in tutti gli altri casi dal manutentore per conto del responsabile di impianto che gli deve riconoscere tali oneri.

Non sono previsti contributi per le seguenti tipologie di impianti:

- gli impianti di climatizzazione estiva;
- gli impianti costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati con biomassa legnosa;
- gli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore;
- gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento.

I contributi sono calcolati in base alla potenza dei generatori a combustibile fossile. La fascia, all'interno della quale è individuato il contributo da corrispondere, è determinata dalla somma delle potenze di tutti i generatori a combustibile fossile che costituiscono l'impianto. L'entità dei contributi è riportata nella tabella che segue:

I contributi sono corrisposti attraverso il Portafoglio digitale a disposizione di tutti manutentori, terzi responsabili e amministratori di condominio registrati in CURIT. Il manutentore dunque non applicherà più alcun Bollino sul Rapporto come accadeva in passato per diversi Enti competenti.

A garanzia che sia il manutentore a versare i contributi per conto del cittadino, è necessario che nella fattura sia esplicitato l'importo del contributo, che non costituisce imponibile IVA.

Nel momento in cui il manutentore/amministratore/terzo responsabile inseriscono la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione in CURIT, il corrispondente contributo è detratto dal credito residuo presente sul Portafoglio digitale a loro intestato.

Se il credito residuo sul Portafoglio digitale non è sufficiente, non è possibile concludere al registrazione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione.

IL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO

Il nuovo libretto di impianto è elaborato sulla base di un unico modello modulare che contiene solo le schede riferite agli elementi che compongono l'impianto termico.

A titolo d'esempio: scheda identificativa, generatori di calore (gruppi termici o caldaie, bruciatori, macchine frigorifere o pompe di calore, scambiatori di calore delle sottostazioni di teleriscaldamento, cogeneratori, campi solari termici, etc.), sistemi di regolazione e contabilizzazione, sistemi di distribuzione, registrazione dei consumi nei vari esercizi.

Non dovranno essere compilate tutte le schede, ma solo quelle pertinenti alla tipologia di impianto installata.

Questo significa:

- che i vecchi libretti "di impianto" e "di centrale" non saranno più aggiornati, ma conservati nel nuovo libretto come "memoria storica";
- che il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva sia esistenti che di nuova installazione rientranti nell'ambito di applicazione della D.G.R. X/1118 del 2013, compresi pertanto quelli alimentati a biomassa, le sottostazioni di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza termica >12 kW).

A partire dal 15 ottobre 2014, in occasione di una nuova installazione o della prima manutenzione utile, tutti gli impianti dovranno essere dotati dei nuovi libretti.

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata a cura della impresa installatrice all'atto della prima messa in servizio ; per gli impianti già esistenti alla data del 15 ottobre la compilazione iniziale deve essere effettuata dall'eventuale terzo responsabile o dal manutentore a supporto del responsabile di impianto.

Dovrà essere compilato un unico libretto di impianto anche in presenza di più tipologie di impianto purché queste afferiscano allo stesso sistema di distribuzione.

Per ogni libretto di impianto compilato dovrà essere consegnata una corrispondente Targa Impianto.

I nuovi modelli di libretto di impianto sono conformi alle indicazioni date dal D.M. 10 febbraio 2014, ma contengono anche altri dati funzionali alla migliore gestione dei catasti regionali (Cened, Registro Sonde Geotermiche, etc):

- la targa dell'impianto;

- i dati catastali dell'edificio in cui è ubicato l'impianto termico;
- riferimenti all'attestato di prestazione energetica (ACE/APE) eventualmente presente;
- il punto di riconsegna del combustibile (esempio: il codice identificativo del contatore del gas);
- il punto di riconsegna dell'energia elettrica (esempio: il codice identificativo del contatore dell'energia elettrica) per gli impianti che la usano come principale alimentazione del generatore.

Al fine di agevolare l'installatore/ manutentore nella compilazione del libretto il proprietario/il responsabile dell'impianto deve mettere a disposizione:

- i dati catastali dell'edificio che possono essere recuperati sul rogito o sul contratto d'affitto dell'abitazione o eventualmente richiesti, se non noti, all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro [sistema online](#). È utile segnalare che i dati catastali sono informazioni che ciascun utente di un distributore di energia (che si tratti di gas o energia elettrica) deve già da alcuni anni comunicare a norma di legge;
- l'eventuale attestato di prestazione energetica (ACE/APE);
- l'eventuale codice di registrazione al Registro Sonde geotermiche (RSG);
- il punto di riconsegna del combustibile se distribuito tramite rete- PDR (dato presente in bolletta);
- il punto di riconsegna dell'energia elettrica - POD (dato presente in bolletta);
- i dati dei consumi energetici (eventualmente presi dalle bollette)
- i libretti d'uso o documentazione dei vari sistemi presenti (trattamento delle acque, pannelli solari installati, ed eventuali altri elementi di cui si compone l'impianto).

IL PROCESSO DI TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI

Con l'obiettivo di identificare ogni impianto termico in modo inequivocabile, la normativa regionale ha introdotto la TARGATURA degli stessi, non solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma anche per agevolare l'analisi e il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell'aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

Questo significa che a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione di una nuova installazione o della prima manutenzione utile, l'installatore o il manutentore associano al singolo impianto (comprese le nuove tipologie, quali ad esempio impianti a biomassa legnosa e impianti di climatizzazione estiva) una specifica TARGA.

La Targa impianto è costituita da un semplice adesivo contenente il codice univoco dell'impianto, anche sotto forma dei più moderni Codici QR - ovvero il codice bidimensionale- che da quel giorno identificherà quello specifico impianto e si aggancerà ai servizi che la Regione Lombardia darà ai cittadini e ai manutentori attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT).

Ogni manutentore o installatore consegna al cittadino un set di Targhe composto da 3 etichette adesive, rappresentanti ognuna una Targa Impianto, e da 2 Matrici.

La prima Targa Impianto è da applicare sul generatore, le altre due Targhe Impianto sono da conservare a cura del responsabile di impianto, per essere utilizzate in caso di deterioramento della prima Targa o di sostituzione del generatore.

La prima delle due Matrici è da applicare sul nuovo libretto di impianto rilasciato all'utente; la seconda è da applicare sul Rapporto di controllo che conserva il manutentore/installatore, ai fini della corretta trascrizione del codice Targa Impianto all'atto della registrazione dei dati in CURIT.



Sarà applicata un'unica targa anche nel caso di impianto costituito da uno o più generatori di calore, anche se di tipo diverso, ma che condividono il medesimo impianto di distribuzione (il sistema di tubi che porta l'acqua o l'aria riscaldate ai termosifoni o ai pannelli radianti a pavimento oppure agli split o ai fancoil), poiché lo si considera un unico impianto termico.

Le targhe impianto sono distribuite gratuitamente dalle Autorità competenti e possono essere utilizzate dall'installatore o manutentore su qualsiasi impianto presente sul territorio regionale.

GLI IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA

Una importante novità riguarda gli apparecchi che bruciano biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, bricchette) caratterizzati da una potenza maggiore di 5 kW che a partire dal 15 ottobre 2014 rientrano a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della normativa regionale relativa agli impianti termici.

Come tutti gli altri impianti termici devono quindi essere muniti di un "Libretto di impianto" che ne identifichi caratteristiche tecniche (potenza e rendimento) e combustibile utilizzato e che riporti anche indicazioni circa: corrette modalità di gestione del generatore, regime di funzionamento ottimale, sistemi di regolazione presenti, nonché i limiti (minimo e massimo) del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi da collegare all'apparecchio.

Per quanto riguarda le prestazioni energetiche, i rendimenti dichiarati dai costruttori degli apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 devono rispettare i valori minimi riportati nella tabella che segue, in funzione della tipologia dell'apparecchio.

| TIPOLOGIA | ALIMENTAZIONE | VALORE RENDIMENTO (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| Caminetto chiuso/inserito/stufa | Legna | 75 |
| | Pellet | 85 |
| Caldaia/Termostufa/Termocamino | Legna | 80 |
| | Pellet | 90 |

Se l'apparecchio è nuovo, l'installatore, al termine delle operazioni di installazione, deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell'impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell'impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 e dalla norma UNI 10683. All'atto della prima messa in esercizio deve essere rilasciato anche il Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia con il DDUO n° 5027/2014.

Anche questi impianti devono poi essere sottoposti a manutenzione periodica, facendo riferimento allo specifico modulo di controllo predisposto, secondo le seguenti tempistiche:

- ogni 2 anni per i generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW;
- ogni anno per i generatori di potenza termica nominale uguale o superiore a 15 kW.

Per questa tipologia di apparecchi è inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale. Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37.

Ad ogni intervento deve essere rilasciato il Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia con il DDUO n° 5027/2014